



## **BREXIT NELLA FASE DI ATTUAZIONE: criticità e soluzioni doganali, fiscali, contrattuali e processuali**

03 DICEMBRE 2020

# **L'IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO DOGANALE E IVA**

## **RELATORE**

**DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO**



## Di che cosa parleremo

- Nuovi adempimenti doganali e fiscali negli scambi di beni con il Regno Unito (tranne Irlanda del Nord, che è ancora a tutti gli effetti nella UE!)
- I controlli doganali in tre fasi (per merci controllate e non controllate)
- Il trattamento dei beni soggetti ad accise, con particolare riferimento al vino
- La conformità dei prodotti esportati nel Regno Unito (da marcatura CE a marchio UKCA, altri requisiti)



## Le principali novità

### Dal 1° gennaio 2021, negli scambi tra la UE e il Regno Unito (a prescindere da qualsiasi accordo di tipo commerciale!):

- Si applicheranno le **formalità** doganali, sia in uscita dalla UE che in entrata nel Regno Unito (e viceversa), sarà quindi necessario presentare le dichiarazioni doganali
- Alle merci che entrano nell'UE dal Regno Unito, e viceversa, si applicheranno **i dazi, al momento senza preferenze**
- Ad alcune merci che entrano nell'UE dal Regno Unito (e viceversa) possono applicarsi **divieti o restrizioni**, il che significa che possono essere richieste licenze di importazione o di esportazione
- **Le autorizzazioni per le semplificazioni doganali o le procedure** come il deposito doganale, rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'UE (UE27), e viceversa
- Le autorizzazioni che conferiscono lo status di **operatore economico autorizzato (AEO)** rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'UE (UE27), e viceversa
- non saranno più valide in Ue e in UK gli status di esportatore autorizzato o la registrazione al sistema REX
- non saranno più valide reciprocamente **le ITV e le IVO** rilasciate in UE e in UK



## Le principali novità – segue

→ Le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'UE (UE27), e viceversa

→ Ad alcune merci che entrano nell'UE dal Regno Unito (e viceversa) possono richiedere **particolari requisiti per lo sdoganamento (certificati) e/o per la commercializzazione dei prodotti (standard di prodotto, e/o di etichettatura)**

→ **trattamento IVA delle merci spedite verso o provenienti da UK**

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93, ma **esportazioni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72** e concorreranno alla costituzione del cosiddetto plafond IVA .

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93, ma importazioni imponibili ai fini IVA, ai sensi degli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

**Pertanto per scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA**

→ **i VAT REGISTERED in UK dovranno continuare a fare l'Intrastat per tutto il 2021, per soglie di fatturato > a 1.5 milioni di GBP (informazioni a disposizione delle autorità governative i dati necessari per lo sviluppo delle politiche economiche)**



## **FINE della FASE di TRANSIZIONE**

A partire dal 1° gennaio 2021, ogni movimentazione di merce rappresenterà, a prescindere da un accordo o meno tra le parti, un'operazione di esportazione/importazione.

Sebbene i controlli doganali e le formalità a cui adempiere saranno introdotti in 3 fasi nel Regno Unito, occorrerà sempre:

→ Essere titolari di un **codice EORI**

→ Presentare una **dichiarazione doganale di importazione/esportazione (o altro regime speciale)**

→ Essere in possesso dei necessari **requisiti di conformità, certificati sanitari, fitosanitari e di sicurezza**

→ Assolvere il **pagamento di dazi, IVA ed accisa** (sebbene sussistano opzioni per differire i pagamenti di dazi, IVA e accise)



## CODICE EORI IT / GB

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci devono essere in possesso di un codice identificativo alfanumerico denominato EORI (**E**conomic **O**perator **R**egistration and **I**dentification).

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

Gli operatori economici stabiliti in Italia devono acquisire il codice identificativo EORI, sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale (possono tuttavia presentare un'autonoma istanza per il rilascio dell'EORI in un momento precedente):

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso "IT" seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso "IT" seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Anche che gli operatori economici inglesi (o gli operatore non residenti in UK titolari di una legal entity in UK o che operano tramite un *Fiscal (& Customs) Representative* devono richiedere un codice GB EORI, necessario per la registrazione e identificazione degli importatori e esportatori nei rapporti con l'autorità doganale.



## **FORMALITA' DOGANALI >> Dichiarazione doganale di esportazione/importazione → DAU, DAE, codice MRN, prova dell'uscita delle merci dalla UE**

→ CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI >> per dazi, altri diritti doganali e altre misure commerciali

→ ORIGINE DELLE MERCI, non preferenziale e preferenziale >> per dazi, altri diritti doganali e altre misure commerciali

→ VALORE DELLE MERCI >> per dazi e altri diritti doganali



## ✓ CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

→ Nuova UKGT (United Kingdom Global Tariff) con voci doganale e relativi dazi

>> <https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff>



## ✓ ORIGINE NON PREFERENZIALE

Per qualsiasi prodotto esportato in UK o importato nella UE sarà necessario determinarne l'origine non preferenziale

→ Per merci UE >> allegato 22-01 o regole di lista unionali

→ Per merci UK >> riferimento alle regole UK > WTO



## ✓ ORIGINE PREFERENZIALE

**Dal 1° gennaio 2021, se non verrà raggiunto un accordo commerciale tra la UE e UK, cesseranno di applicarsi a quest'ultimo i regimi preferenziale sino a oggi in vigore.**

→ UK non sarà più parte dei FTA (Free Trade Agreements) siglati dall'UE

→ Le regole di origine preferenziale contenute negli accordi non saranno più applicabili ai prodotti UK

Quindi → non potrà essere rilasciata alcuna dichiarazione del fornitore relativa a prodotti UK venduti a operatori unionali



## ✓ ORIGINE PREFERENZIALE

- le merci prodotte nell'UE a 27 prima del 31/12/2020, importate nel Regno Unito a partire da tale data non saranno considerate originarie dell'UE verso un Paese partner preferenziale dell'UE;
  - le merci originarie di Paesi partner preferenziali, importate nel Regno Unito prima del 31/12/2020 ed importate nell'UE a 27 dopo tale data, non saranno considerate originarie del Paese partner corrispondente;
  - a decorrere dal 1° gennaio 2021 le dichiarazioni del fornitore rilasciate da fornitori del Regno Unito non potranno essere utilizzate per il rilascio o la compilazione di prove dell'origine nell'UE a 27;
  - i fornitori stabiliti nell'UE a 27 dovrebbero informare l'esportatore se la propria dichiarazione a lungo termine è ancora valida.
- le prove dell'origine rilasciate o compilate prima del 31/12/2020 restano valide se l'esportazione della partita è stata effettuata prima di tale data.



## ✓ ORIGINE PREFERENZIALE

### Validità delle Long term declarations di durata biennale tra UE e UK

#### → Dichiarazioni rilasciate prima del 31.12.2020 per merci contenenti prodotti UK

>> saranno considerate valide esclusivamente per le merci esportate PRIMA del 31.12.2020

#### → Dichiarazioni rilasciate dopo il 31.12.2020

>> in caso di mancato accordo, esse non avranno alcun valore (neanche retroattivo)

>> se riferite a merci già consegnate in UE prima del 31.12.2020, saranno valide per la preferenzialità dei prodotti cui si riferiscono, **purché le merci UK vengano considerate come merci non originarie**



## INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE E ORIGINE MERCI (ITV e IVO)

**Dal 1° gennaio 2021**, le Informazioni vincolanti seguiranno la sorte delle autorizzazioni e, pertanto, le ITV e le IVO emanate dalle Autorità doganali del Regno Unito non potranno più essere considerate vincolanti all'interno dell'Unione Europea.

Tale scenario travolgerebbe anche le domande di decisioni presentate alle Autorità doganali UK oppure le domande presentate da, o per conto di, persone titolari di un numero EORI del Regno Unito alle Autorità doganali di altri Stati membri che, non essendo esaminate prima della *brexit* definitiva, non potrebbero portare a decisioni ITV o IVO successive al 31/12/2020.

A ciò si aggiunga che le Informazioni vincolanti, a oggi utilizzate dagli operatori, emesse dalle Autorità doganali degli Stati membri dell'Unione Europea nei confronti dei detentori di numeri EORI del Regno Unito, non saranno più considerate valide a decorrere dal 1° gennaio 2021, poiché i numeri EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione Europea e le informazioni vincolanti non possono essere modificate.

Con particolare riferimento alle Informazioni vincolanti in materia di origine, occorre segnalare che, al fine di adottare una decisioni IVO a partire dal 1° gennaio 2021, le Autorità doganali dell'UE a 27 **non potranno tenere in considerazione i fattori produttivi del Regno Unito come aventi "origine nell'UE" (a fini non preferenziali) o come "originari dell'UE" (a fini preferenziali) per la determinazione dell'origine delle merci che incorporano tali fattori produttivi.**

In ultimo, anche con riferimento alle IVO emesse prima dell'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, queste ultime non potranno più essere considerate valide dalla data del recesso qualora riguardino merci che incorporano fattori produttivi del Regno Unito, determinanti per l'acquisizione dell'origine.



## ✓ VALORE DELLE MERCI

→ **valore doganale delle merci: valore di transazione eventualmente adeguato (nolo internazionale, eventuale assicurazione, royalties, altri elementi) → WTO**

Le royalties ed i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore in dogana per merci importate in UK soltanto quando sussistono due condizioni concorrenti:

- (a) non siano state già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
- (b) l'acquirente sia tenuto a pagarle come "condizione di vendita" delle merci.

I diritti di licenza devono essere inclusi quando:

- le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties o dei diritti di licenza.
- i prodotti sono commercializzati con il marchio, apposto prima o dopo lo sdoganamento, per il quale vengono pagate le royalties o i diritti di licenza.

<<*The Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018*>>



## OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE IN ESSERE AL 31/12/2020

### >> ESPORTAZIONE: gli scenari possibili

#### 1. Merci svincolate per l'esportazione dall'UE a 27 prima del 31/12/2020 con uscita dal Regno Unito.

##### *Le merci sono ancora nell'UE a 27 alla data del recesso:*

- l'ufficio situato alla frontiera dell'UE a 27 procede ad una **diversione** del movimento e conferma l'uscita delle merci, inviando il relativo messaggio all'ufficio di esportazione;
- la stessa procedura si applica per merci destinate ad uscire da un ufficio dell'UE a 27, previo attraversamento del Regno Unito.

##### *Le merci sono già nel Regno Unito alla data del recesso:*

- il Regno Unito non potrà inviare alcun messaggio di conferma dell'uscita tramite ECS;
- l'ufficio di esportazione unionale **dovrà chiudere il movimento sulla base di prove alternative.**



## >> ESPORTAZIONE: gli scenari possibili

### 2. Esportazione dal Regno Unito con ufficio doganale di uscita situato nell'UE a 27.

#### *Le merci si trovano ancora nel Regno Unito alla data del recesso:*

- nel momento in cui le merci entrano nel territorio dell'UE a 27 devono essere trattate come merci terze;
- per raggiungere l'ufficio di uscita dovranno essere vincolate al regime di transito esterno;
- presso l'ufficio di uscita sarà presentata una notifica o una dichiarazione di riesportazione.

#### *Le merci sono già nell'UE a 27 alla data del recesso:*

- l'ufficio di uscita dall'UE a 27 non potrà più comunicare all'ufficio di esportazione nel Regno Unito l'uscita delle merci tramite ECS;
- l'ufficio di uscita, a richiesta dell'operatore, è tenuto a rilasciare prova dell'uscita della merce (ad es., vistando il DAE).



## OPERAZIONI DI TRANSITO IN ESSERE AL 31/12/2020

A decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito aderirà a pieno titolo alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, potrà quindi avvalersi di tale regime e continuare ad avere accesso al **sistema di transito informatizzato (NCTS)**.

Le operazioni di transito **in corso** al momento del recesso continueranno quindi nel sistema NCTS.

### >> TRANSITO: gli scenari possibili

**1. Merci che circolano in regime di transito da un ufficio doganale di partenza nell'UE a 27 o in un paese di transito comune, verso un ufficio di destinazione nel Regno Unito.**

***Le merci sono ancora nell'UE a 27 alla data del recesso:***

- il regime di transito unionale prosegue come transito comune;
- l'ufficio di entrata nel Regno Unito svolge i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla frontiera esterna dell'UE a 27 è presentata una EXS, se previsto.

***Le merci si trovano già nel Regno Unito alla data del recesso:***

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.



## >> **TRANSITO: gli scenari possibili**

**2. Merci che circolano in regime di transito da un ufficio doganale di partenza nel Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione nell'UE a 27 o in un paese di transito comune.**

***Le merci sono ancora nel Regno Unito alla data del recesso:***

- il regime di transito unionale prosegue come transito comune;
- l'ufficio di entrata nell'UE a 27 svolge i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla frontiera esterna dell'UE a 27 è presentata una ENS, se previsto.

***Le merci si trovano già nell'UE a 27 alla data del recesso:***

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.



## >> TRANSITO: gli scenari possibili

### 3. Merci che circolano in regime di transito attraverso il Regno Unito.

#### *Le merci sono ancora nell'UE a 27 o in un paese CTC alla data del recesso:*

- il regime di transito prosegue come transito comune nel Regno Unito;
- l'ufficio di entrata nel Regno Unito e quello di reingresso nell'UE a 27 svolgono i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla partenza dal territorio dell'UE a 27 è presentata una EXS, se previsto.

#### *Le merci hanno già attraversato il Regno Unito alla data del recesso:*

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.



## REGIMI SPECIALI DOPO IL 31/12/2020

A decorrere dalla data del recesso, tutte le autorizzazioni concesse dal Regno Unito per il **deposito doganale, l'ammissione temporanea, l'uso finale, il perfezionamento attivo ed il perfezionamento passivo non saranno più valide nell'UE a 27.**

Le merci vincolate a tali regimi prima del recesso, che si trovano a tale data nel territorio dell'UE a 27, non sono coperte da un'autorizzazione valida.

Tali regimi dovrebbero essere quindi **appurati prima della data del recesso.**

→ Tuttavia, stessi regimi speciali applicati anche in UK >> autorizzazioni



## AUTORIZZAZIONI AEO

Dal 1° gennaio 2021, le autorizzazioni doganali che conferiscono lo status di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione (e viceversa).

Si auspica quindi che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO unionali e del Regno unito (c.d. *MRA Mutual Recognition Agreement*) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.

>> tale semplificazione prende le mosse dal Trade Facilitation Agreement e dal framework SAFE della WCO di cui UK è un membro firmatario

>> il mutuo riconoscimento dei programmi di operatore certificato è uno degli obiettivi enunciati nella *Political declaration* di UE e UK già nel 2019

>> tuttavia, UK afferma che "lo status di AEO è uno status di qualità riconosciuto a livello internazionale, quindi che il ruolo di un'azienda nella catena di fornitura internazionale è sicuro e che le procedure di controllo doganale sono conformi agli standard del Regno Unito e della UE"

→ Pertanto, gli operatori AEO UK e UE godranno comunque di benefici in UE e UK, anche se essi saranno legati all'effetto reputazionale dell'autorizzazione AEO.

→ solo per AEOF o AEOS?



## BENEFICI AUTORIZZAZIONI AEO

L'autorizzazione/certificazione AEO (o programmi equivalenti) è prevista da 168 Paesi e in vigore pienamente in 108 Paesi e garantisce grandi vantaggi competitivi nel commercio internazionale!

- >> Semplificazione delle semplificazioni doganali
- >> Preavvertimento in caso di selezione per il controllo e priorità di trattamento
- >> Scelta del luogo di svolgimento del controllo, da concordare con la dogana
- >> Minori controlli fisici, scanner, documentali (fino al 90% in meno), compresi i controlli a posteriori, anche in materia di IVA e plafond
- >> Riduzione o esonero dalla prestazione delle garanzie richieste in materia di obbligazioni doganali
- >> Modernizzazione delle procedure e garanzia di *business continuity* su tutti i processi aziendali
- Già siglati vari MRA (**Norvegia, Svizzera, Giappone, Stati Uniti, Cina**), altri in via di definizione.



## RESTRIZIONI AL COMMERCIO RELATIVO AD ALCUNI SETTORI MERCEOLOGICI

### Alcune tipologie di prodotti potrebbero essere soggette a vincoli di carattere: autorizzativo o restrittivo

→ A decorrere dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è **subordinata a licenza** a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE a 27 verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione (rifiuti; sostanze chimiche pericolose; sostanze che riducono lo strato di ozono; mercurio e talune miscele di mercurio; precursori di droghe; organismi geneticamente modificati; esemplari di specie minacciate di estinzione; beni culturali; diamanti grezzi; beni a duplice uso; armi da fuoco e munizioni; tecnologia e materiale militare; merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura).

>> A decorrere dalla medesima data le licenze rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, e **viceversa, non saranno più valide;**

>> A decorrere dalla data del recesso, le importazioni di **prodotti alimentari nella UE dal** Regno Unito o nel Regno Unito dalla UE dovranno rispettare le disposizioni normative vigenti rispettivamente nella UE o nel Regno Unito, con riferimento a etichettatura, composizione, autorizzazione e produzione degli alimenti, nonché alle disposizioni sui controlli al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione o del Regno Unito.



## RESTRIZIONI AL COMMERCIO RELATIVO AD ALCUNI SETTORI MERCEOLOGICI

### Alcune tipologie di prodotti potrebbero essere soggette a vincoli di carattere: autorizzativo o restrittivo

→ A decorrere dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è **subordinata a licenza** a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE a 27 verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione (rifiuti; sostanze chimiche pericolose; sostanze che riducono lo strato di ozono; mercurio e talune miscele di mercurio; precursori di droghe; organismi geneticamente modificati; esemplari di specie minacciate di estinzione; beni culturali; diamanti grezzi; beni a duplice uso; armi da fuoco e munizioni; tecnologia e materiale militare; merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura).

>> A decorrere dalla medesima data le licenze rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, e **viceversa, non saranno più valide;**

>> A decorrere dalla data del recesso, le importazioni di **prodotti alimentari nella UE dal** Regno Unito o nel Regno Unito dalla UE dovranno rispettare le disposizioni normative vigenti rispettivamente nella UE o nel Regno Unito, con riferimento a etichettatura, composizione, autorizzazione e produzione degli alimenti, nonché alle disposizioni sui controlli al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione o del Regno Unito.



## LICENZE E AUTORIZZAZIONI

### → DUAL USE

Le “*autorizzazioni generali di esportazione*” dell’Unione Europea consentono di esportare, a determinate condizioni, i prodotti a duplice uso verso alcune destinazioni.

>> a partire dal 1° gennaio 2021, la Commissione Europea ha previsto la possibilità di aggiungere il Regno Unito **all’elenco dei Paesi per cui l’autorizzazione generale di esportazione di prodotti *dual use* è valida in tutta l’Unione Europea**>> **Autorizzazione Generale di Esportazione EU001**

### → CITES

I certificati CITES sono richiesti per movimentare le specie CITES tra il Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles) e l’UE, e il Regno Unito e l’Irlanda del Nord

>> Gestione autonoma della Convenzione CITES

>> Necessario utilizzare luoghi di ingresso e di uscita designati



## FORMALITA' DOGANALI NEL REGNO UNITO DAL 1° GENNAIO 2021 >> 3 fasi per lo sdoganamento delle merci

L'Autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), con il documento "The Border with the European Union", ha rilasciato delle linee guida rivolte agli operatori UE che intendano effettuare operazioni doganali nel Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione dovuto alla Brexit.

Considerati gli impatti del COVID-19, e tenuto conto della necessità che le imprese (e le stesse dogane UK) si adeguino ai nuovi cambiamenti, l'applicazione della nuova disciplina doganale è stata distinta in 3 fasi, in base a due approcci:

- Per la generalità delle merci, **cd. «STANDARD GOODS»** è stato previsto un **«CORE MODEL»**
- Per le merci indicate nell'allegato C della guida, **cd. «CONTROLLED GOOD»**, è stata prevista una **disciplina più stringente**



## FORMALITA' DOGANALI NEL REGNO UNITO DAL 1° GENNAIO 2021 >> 3 fasi per lo sdoganamento delle merci

**I STEP >> Dal 1° gennaio 2021 → quando si importano in UK merci non controllate, o standard**

Si avrà fino a 6 mesi dalla data in cui le merci arrivano in Gran Bretagna per:

>> presentare dichiarazioni doganali

>> pagare i dazi doganali e l'IVA all'importazione (quando si invia la dichiarazione in dogana)

Tra il 1° gennaio e il 30 giugno è necessario tenere registri dettagliati delle merci importate per supportare la dichiarazione e utilizzare la contabilità IVA posticipata, se si è registrati ai fini IVA in UK.



## FORMALITA' DOGANALI NEL REGNO UNITO DAL 1° GENNAIO 2021 >> 3 fasi per lo sdoganamento delle merci

### I STEP >> Dal 1° gennaio 2021 → quando si importano merci controllate (ad esempio alcool o prodotti del tabacco)

Se si importa attraverso **un luogo con un sistema di controllo doganale esistente**, sarà necessario inviare dichiarazioni doganali quando le merci arrivano in Gran Bretagna, a meno che non le si stia mettendo in deposito temporaneo. È possibile detenere la merce in deposito temporaneo per un massimo di 90 giorni prima della scadenza della dichiarazione.

Se si sta **importando attraverso un luogo senza un sistema di controllo doganale**, sarà necessario:

>> presentare dichiarazioni doganali prima che le merci lascino l'UE

>> comunicare a HMRC che le merci sono arrivate (utilizzando i sistemi telematici doganali HMRC) e dichiararle sul sistema di circolazione e controllo delle accise entro la fine del giorno lavorativo successivo all'arrivo in Gran Bretagna

>> pagare immediatamente i dazi doganali e l'IVA all'importazione, a meno che le merci non siano stipulate in un regime speciale doganale

Se si sta **importando animali vivi, sottoprodotti di origine animale ad alto rischio o piante o prodotti vegetali ad alto rischio**, occorre:

>> effettuare la pre-notifica tramite il nuovo sistema britannico di importazione di prodotti, animali, alimenti e mangimi (IPAFFS)

>> fornire documentazione sanitaria per animali vivi

>> fornire certificati fitosanitari per piante o prodotti vegetali ad alto rischio



## FORMALITA' DOGANALI NEL REGNO UNITO DAL 1° GENNAIO 2021 >> 3 fasi per lo sdoganamento delle merci

### II STEP >> Dal 1° aprile 2021 → quando si importano in UK prodotti di origine animale o piante, occorre:

>> una pre-notifica utilizzando l'IPAFFS

>> fornire documentazione sanitaria

>> fornire certificati fitosanitari per tutti gli impianti e i prodotti vegetali regolamentati

### III STEP >> Dal 1° luglio 2021 → quando si importano merci in UK, sarà necessario:

>> fare dichiarazioni complete di sicurezza prima che le merci arrivino in Gran Bretagna

>> inviare dichiarazioni doganali entro 90 giorni dall'arrivo delle merci in Gran Bretagna in località che utilizzano il modello di stoccaggio temporaneo

>> inviare dichiarazioni doganali prima che le merci lascino l'UE se si spostano attraverso le località utilizzando il **modello di pre-lodgement**

>> pagare i dazi doganali pertinenti e l'IVA all'importazione (quando si presentano le dichiarazioni doganali)

Vi sarà inoltre un **aumento dei controlli fisici** per i prodotti di origine animale e vegetale.

Si potrà utilizzare la contabilità IVA posticipata.



## RICAPITOLANDO

### **1° GENNAIO 2021**

1. Merci standard - dall'abbigliamento all'elettronica
2. Merci coperte da convenzioni / impegni internazionali specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); Diamanti grezzi (Kimberley); Importazione temporanea di beni non deperibili (Carnet ATA)
3. Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale); Pesce, crostacei e loro prodotti; Alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO); Animali vivi e materiale germinale; Equini; Piante e prodotti vegetali.
4. Merci con requisiti doganali aggiuntivi prodotti soggetti ad accisa
5. Altri beni comprese le esportazioni strategiche acqua in bottiglia; Precursori di droghe; Precursori di esplosivi; Armi da fuoco; Sorveglianza del mercato; Medicinali veterinari contenenti farmaci controllati; Rifiuti; Medicinali contenenti farmaci controllati; Isotopi medici; Forniture per studi clinici; Farmaci controllati; Sostanze di origine umana;

### **1° APRILE 2021**

1. Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  - prodotti di origine animale (\*) (POAO), carne, miele, latte o prodotti a base di uova
  - piante e prodotti vegetali
  - pesce e prodotti della pesca
  - alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO)

(\*) Animali vivi, prodotti germinali e equini - I controlli sulle importazioni di questi prodotti rimarranno invariati da quelli introdotti nella fase 1 (gennaio) fino alla fase 3 (luglio 2021).

### **1° LUGLIO 2021**

1. Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale); Pesce, crostacei e loro prodotti; Alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO); Animali vivi e materiale germinale; Equini; Piante e prodotti vegetali

**Per tutte le merci, citate nelle 3 fasi, luglio 2021 rappresenta l'introduzione in toto delle prescrizioni previste dal nuovo regime doganale**



## PROCEDURE

### → Pre-notifica all'importazione

Consiste in un modulo standardizzato che l'importatore deve fornire in anticipo alle competenti autorità in import e contenente tutti i dati relativi alla spedizione (i.e. paese di origine, luogo di destinazione ecc.). Tale novità entrerà in vigore a partire da gennaio 2021.

### → Controllo dei certificati sanitari

Consiste in documento rilasciato da competenti autorità che certifichi che il prodotto importato soddisfi i requisiti sanitari del paese di destinazione. Con riferimento agli animali vivi, tale certificato includerà anche un'attestazione veterinaria. Tale novità entrerà in vigore a partire da gennaio 2021.

### → Controllo documentale

Consiste in un esame di tutti i documenti che accompagnano la spedizione (tale novità entrerà in vigore a partire da gennaio 2021).

### → Controlli fisici e di identità dei prodotti

Tale tipo di controllo comporterebbe un'ispezione materiale della merce importata al fine di verificare la corrispondenza di quest'ultima alla documentazione ufficiale fornita all'importazione (compreso anche lo stato di salute degli animali con test diagnostici di laboratorio). Tale novità entrerà in vigore a partire da gennaio 2021.



## PROCEDURE

### → Modello di pre-lodgement

Le merci possono essere importate con il nuovo modello di presentazione anticipata secondo il quale per le merci in arrivo dovrà essere presentata una dichiarazione doganale prima dell'imbarco nei porti di partenza UE.

### → **Entrata attraverso un punto specifico stabilito alla frontiera (Border Control Post - BCP)**

Considerata la peculiarità dei nuovi controlli e la specificità relativa ad alcune tipologie di prodotti, è probabile che vengano implementati diversi BCP con diverse e singolari competenze rispetto ad altri punti di ingresso in GB. Tale novità entrerà in vigore a partire da luglio 2021.

### → **Requisiti per le importazioni di prodotti soggetti a SPS**

La fase di controllo SPS (sanitary and phytosanitary) di tutti i prodotti di origine animale ed i loro derivati partirà da gennaio 2021.



## Pagamenti immediati e differiti e sistemi di garanzia

### DIRITTI DOGANALI

Per le merci c.d. 'non controllate', gli operatori economici potranno presentare le c.d. 'delayed declarations' entro 6 mesi dall'importazione, differendo la corresponsione dei dazi all'atto della presentazione della dichiarazione posticipata. Nel caso in cui si intende differire esclusivamente il pagamento del dazio in entrata, sarà necessario richiedere l'apertura di un 'Duty Deferment Account' (DDA).

### IVA ALL'IMPORTAZIONE

Gli operatori economici avranno anche la possibilità di differire esclusivamente l'iva all'importazione, per un periodo massimo di circa 30 giorni, attraverso un 'Deferment Account'. Indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione dell'IVA all'importazione, le autorità preposte al controllo effettueranno rigidi controlli alle dichiarazioni doganali al fine di garantire anche la corretta applicazione delle disposizioni in materia IVA.

### REGIMI SPECIALI

Previo il rispetto di determinate condizioni, sarà possibile usufruire delle 'Customs Special Procedures' per sospendere o ridurre l'IVA e il dazio da corrispondere. Inoltre, al ricorrere di determinate condizioni, tali procedure non comporteranno la prestazione di una garanzia economica.

### ACCISE

E' possibile differire il pagamento delle accise all'importazione previa richiesta di un 'Deferment Account Number' (DAN) anche senza la prestazione di una garanzia globale 'Customs Comprehensive Guarantee' (CCG). Tale beneficio è escluso in caso di precedenti sanzioni circa il mancato pagamento delle accise. Si prevede la predisposizione di ulteriori aggiornamenti in materia da parte dell'HMRC.



### ▪ **Allegato C del Border Operating Model >> merci cd. controllate**

- Beni oggetto di convenzioni internazionali (es. specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES));
- Idrofluorocarburi e sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Diamanti grezzi (Kimberley);
- Importazione temporanea di beni non deperibili (Carnet ATA)
- Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari, ad es. Prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale);
- Pesce, crostacei e loro prodotti;
- Alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO);
- Animali vivi e materiale germinale; Equini; Organici; Animali domestici;
- Piante e prodotti vegetali
- Merci con requisiti doganali aggiuntivi, ad es. Prodotti soggetti ad accisa
- Altri beni, comprese le esportazioni strategiche, ad es. Acqua in bottiglia;
- Precursori di droghe; Precursori di esplosivi; Armi da fuoco;
- Medicinali e medicazioni veterinarie contenenti farmaci controllati; farmaci controllati
- Rifiuti;
- Isotopi medici; forniture per studi clinici; Sostanze di origine umana.



## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

### Esportazione di prodotti in regime sospensivo da accisa verso il Regno Unito

I prodotti soggetti ad accisa circoleranno con l'emissione dell'e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell'Unione Europea ed il relativo ARC verrà riportato nella casella 44 del DAU.

La chiusura dell'operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa è attestata con il visto uscire dell'ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione.

- Uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell'Unione Europea verso un Paese Terzo
- Dichiarazione Doganale
- Emissione di e-AD
- Chiusura operazione per effetto del visto uscire dell'ufficio doganale ed emissione della nota di esportazione



## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

### Importazione di prodotti in regime sospensivo da accisa dal Regno Unito

Si concretizza l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l'applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all'ufficio doganale di ingresso.

Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato, con l'emissione di e-AD ad opera di uno speditore registrato.

La circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.



## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

### Movimentazione di prodotti assoggettati ad accisa in Italia verso il Regno Unito

Si concretizza l'applicazione del regime di esportazione.

I prodotti perverranno alla Dogana di uscita, nazionale o comunitaria, scortati da DAS.

Su richiesta dell'operatore può darsi luogo al rimborso dell'accisa versata sui prodotti assoggettati ad accisa esportati



## **LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT**

### **Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa in Italia verso il Regno Unito**

- Regime di esportazione
- Ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro
- Emissione DAS
- Rimborso dell'accisa



## **ETICHETTATURA: vino, alcolici ed altre bevande alcoliche potranno continuare ad essere esportati verso la Gran Bretagna senza alcuna modifica fino al 30 settembre 2022**

L'Help Desk Brexit presso l'Agenzia ICE di Londra comunica quanto segue: Il Ministero per l'Ambiente, l'Alimentazione e le Politiche agricole della Gran Bretagna ha annunciato che entrerà in vigore "il periodo di grazia" e, quindi, vi sarà tempo sino al 30 settembre 2022 per adeguarsi alle nuove regolamentazioni in materia di etichettatura.

Questo implica che vino, alcolici e bevande alcoliche attualmente venduti in UK e recanti l'indirizzo di un **FBO (Food Business Operator)** non dovranno essere aggiornati sino al 30 settembre 2022. In Europa, invece, non potranno più circolare etichette recanti l'indirizzo di un FBO britannico, a meno che non sarà istituito un periodo transitorio anche in EU.

Quindi, quanto esportato in Gran Bretagna potrà recare un indirizzo di un FBO che sia EU, GB o NI sino a settembre 2022.

Per l'Irlanda del Nord essi recheranno un indirizzo europeo o locale.

Dal 1° ottobre 2022 sarà obbligatoria la sola indicazione di un FBO o di un importatore con sede in Gran Bretagna. Ribadiamo che le modifiche riguarderanno le etichettature di vino alcolici e superalcolici che dal 1 gennaio 2021 verranno immessi sul mercato UE e che non potranno più recare i dettagli di un FBO britannico.

Quanto sopra varrà esclusivamente per il mercato britannico e non per l'Irlanda del Nord.



## MARCATURA CE >> MARCHIO UKCA



Il marchio UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) sostituirà il marchio CE dal 1° Gennaio 2021.

→ settori: elettrodomestici, HVAC/R (riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione) e illuminazione; tecnologia di consumo; energia e power technologies, etc.

Dal 1° gennaio 2021 è prevista l'utilizzazione del marchio UKCA se:

1. il prodotto è destinato al mercato UK
2. la legislazione prevede il marchio UKCA per tale prodotto
3. è obbligatoria la valutazione di conformità da parte di un organismo UKCA

I requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione sono gli stessi richiesti per il marchio CE



## MARCATURA CE >> MARCHIO UKCA

### 2021

Le aziende dovranno usare il marchio UKCA, ma potranno continuare ad applicare il marchio CE se:

- Il marchio CE è basato su un'autodichiarazione
- La valutazione di conformità è stata effettuata da un organismo Ue
- La documentazione tecnica è stata trasferita a un organismo Ue

### 2022

Dal 1° gennaio 2022, il governo britannico non riconoscerà più il marchio CE

I prodotti che rechino entrambi i marchi saranno accettati a condizione che siano conformi alle norme UK e Ue

### 2023

Obbligatorio esclusivamente il marchio UKCA, ove richiesto

→ Le merci in stock al 31 dicembre 2020 potranno essere vendute in UK con marchio CE per tutto il 2021

→ Le merci prodotte successivamente potranno comunque entrare in UK con marchio CE fino al 1° gennaio 2022, a patto che rispettino alcuni requisiti specifici

Il marchio UKCA sarà adottato solo per GB (quindi non in Irlanda del Nord, dove continuerà ad essere valido il marchio UKNI oppure il marchio CE)



## Regole per l'utilizzo del marchio UKCA

→ Il produttore deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge

Il **fascicolo tecnico** contenente tali informazioni può essere richiesto in qualsiasi momento dalla vigilanza del mercato o dalle autorità di contrasto per verificare che il prodotto sia conforme ai requisiti di legge, fino ad un massimo di **10 anni dopo** che il prodotto è stato immesso sul mercato. In particolare, il produttore deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla legge.

La dichiarazione di conformità del Regno Unito deve contenere tutte le informazioni relative al prodotto: nome e indirizzo del produttore, numero di serie, modello, dettagli dell'organismo certificatore, disposizioni di legge, ecc.

→ **Il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto o sulla confezione**; in alcuni casi può essere inserito nei manuali o nella documentazione.

- Il marchio è apposto dal produttore o, se consentito, da un rappresentante autorizzato
- Il produttore è pienamente responsabile della conformità del prodotto ai requisiti della legislazione pertinente
- Non può apporre alcun contrassegno/segno che possa far interpretare erroneamente il significato o la forma del marchio UKCA a terzi o che possa influire sulla leggibilità/visibilità dello stesso



## Altri standard da considerare

- Prodotti cosmetici >> necessità di nominare una persona responsabile in UK per l'immissione in consumo ed applicazione del Cosmetic Products Enforcement Regulations 2013
- Prodotti medicali >> marcatura CE fino a tutto il 2023
- REACH>> UK REACH
- Prodotti tessili e calzature >> Applicazione del The Textile Products (Labelling and Fibre Composition) Regulations 2012
- Prodotti biologici >> equivalenza fino al 31/12/2021
- BIOCIDI
- Sicurezza generale dei prodotti
- etichettatura prodotti alimentari
- altri (in via di definizione...)



## CHECK LIST

Verificare i codici HS

Verificare l'eventuale necessità di licenze e permessi (ad es., dual use, nullaosta sanitari, certificati di origine...) per le merci in uscita da UK e dalla UE

Considerare le implicazioni relative agli Incoterms®

Verificare come si è organizzato il cliente GB (Designated Export Place? EORI GB? Utilizzo di intermediari?)

Chiedere se il proprio cliente o fornitore è autorizzato AEO

Valutare possibilità di utilizzo del Carnet ATA

## CRITICITA'

- classificazione doganale e tariffe applicate
- revisione contrattualistica
- Incoterms
- Imballaggi in legno
- Protezione doganale della Proprietà intellettuale
- gestione accise
- etichettatura dei prodotti

→ **contattare le autorità competenti, consultare i siti istituzionali, chiedere supporto ai professionisti**



## Utilities

[GUIDA DOGANALE IMPRESE REV06122019.pdf](#)

[linee guida aziende brexit.pdf](#)

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/925140/BordersOpModel.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf)

[The UK Global Tariff \(check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk\)](https://check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk)

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/brexit>

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content>



## Modulo di formazione

# L'IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO DOGANALE E IVA

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

## CONTATTI

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO [cristina@bacciardistudiolegale.it](mailto:cristina@bacciardistudiolegale.it)